




# Comune di Lipari

Provincia di Messina  
"Eolie - Patrimonio dell'Umanità"



P.zza Mazzini, 1 - 98055 Lipari (ME) - <http://www.comunelipari.gov.it/> - Tel.: 090.98.87.516 - PEC: [info@pec.comunelipari.it](mailto:info@pec.comunelipari.it)  
C.F.: 00387830839 - P.I.: 00717150833

35.11

ORDINANZA N. 73 DEL \_\_\_\_\_

**Oggetto: Combustione, nel luogo di produzione, di materiale vegetale derivante da sfalci, potature o ripuliture. – Modifiche normative.**

## IL SINDACO

**VISTA** la precedente Ordinanza Sindacale n.40/2014 "Fuochi controllati in agricoltura – Modifica dell'art. 256-bis del D.Lgs. n. 152/06";

**VISTO** l'art.182 c.6-bis del D.Lgs. n.152/06 che consente la combustione, nel luogo di produzione, di materiale vegetale derivante da sfalci, potature o ripuliture, in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro ed assegna ai comuni ed alle altre amministrazioni competenti in materia ambientale la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione;

**VISTO** il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 234/GAB del 30/09/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte prima, n.44 del 17/10/2014 che detta le direttive da osservare;

**CONSIDERATO** che il suddetto D.A. n.234/GAB stabilisce che l'accensione dei fuochi:

- è consentita, ad una distanza non inferiore ai metri cento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;
- dovrà effettuarsi preferibilmente nelle giornate umide e comunque sempre in assenza di vento";
- deve essere sospesa nel caso di mutamento delle precedenti condizioni meteorologiche, rialzo significativo della temperatura e/o del vento";
- deve avvenire in un'area preventivamente ripulita da foglie, erbe secche e altro materiale facilmente infiammabile per una fascia ampia almeno 15 metri ed essere, ove possibile, ubicata nelle vicinanze di fonti idriche;
- dovrà essere sorvegliata, fino allo spegnimento totale, da sufficiente personale, fisicamente idoneo e fornito di attrezzature";

**RITENUTO** necessario provvedere alla riformulazione della precedente Ordinanza;

## ORDINA

per i motivi espressi in narrativa:

- **Il divieto di accendere fuochi dal 15/06 al 15/10 di ogni anno;**
- **Il divieto di accendere fuochi nei periodi di scirocco;**
- Il divieto di accendere fuochi al di fuori del seguente orario, inizio ore 6.00 e termine ore 8.00;
- A chiunque avvista incendio o un fuoco non controllato è obbligato a dare l'allerta alle persone del luogo e, ove possibile, dare immediato avviso a: Vigili del Fuoco – tel.115, Corpo Forestale – tel.1515, Polizia municipale – tel.090.98.87.400;
- La revoca della precedente Ordinanza n.40 del 17/07/2014.
- Ai trasgressori si applicheranno le sanzioni previste dall'art.1 let.g del suddetto D.A. n.234/GAB

## DISPONE

La Polizia Municipale, i Carabinieri e il Corpo Forestale di provvedere alla vigilanza del rispetto di quanto ordinato;

All'Ufficio Messaggerie Comunali di provvedere alla notifica del presente atto al Comandante della Polizia Municipale, alle Comandante Stazioni dei Carabinieri di Filicudi, Lipari, Stromboli e Vulcano, al Corpo Forestale – distaccamento di Lipari ed ai Vigili del Fuoco - distaccamento di Lipari;

IL SINDACO  
(Marco Giorgianni)

